



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 01/06/2010 n. 108

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12; L.R. n.6/2007 – D.G.R. 1400/2008. Comune di Ancona - Variante parziale al PRG: cambio di destinazione d'uso delle aree di proprietà "Bottega Grafica Sas" - "Pegaso Immobiliare Srl" località Torrette - Tavola 7Q (ZT22) - *Esclusione del piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 152/2006.*

Destinatari

Dipartimento III

Ancona
01/06/2010

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

- la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

- il D.lgs.vo n. 4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

- con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa alla "*Variante parziale al PRG: cambio di destinazione d'uso delle aree di proprietà "Bottega Grafica Sas" - Pegaso Immobiliare Srl*" località Torrette - Tavola 7Q (ZT22)", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, il 02.02.2010, ns. prot. n. 9699 del 04.02.2010, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., redatto ai sensi della L.R. n.6/2004, trattandosi di un territorio insistente in area A.E.R.C.A.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 12363 del 12.02.2010 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno **03.05.2010**;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il quale statuisce che le disposizioni dello stesso articolo sul silenzio assenso non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ambientale, quale il procedimento di cui trattasi;

VISTA l'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Dott. Arch. Marco Mancini, le cui risultanze sono riportate nella relazione registrata al ns. prot. n. 33934 del 19.04.2010, nella quale si evidenzia, in particolare che:

- tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 4/2008 all'art. 6, comma 4, dalla D.G.R. 14.04.2008 n. 561 nonché dalla D.G.R. 1400/2008 al paragrafo 1.3, punto 8, la presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo di applicazione della normativa sulla VAS;

- giusta L.R. 6.04.2004, n. 6 recante la "*Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*" e tenuto conto che il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche



con nota prot. n. 436460 del 11.08.2008 (cfr. Linee Guida VAS paragrafo 1.3 punto 11) ha ricordato che il Piano di Risanamento dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A) approvato con DCR n. 172 del 9.2.2005, al punto 5.2, comma e), *all'interno della perimetrazione terrestre dell'AERCA non si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 936/2004, quando le trasformazioni proposte sono sottoposte a procedure di valutazione d'impatto ambientale o valutazione ambientale strategica, derivanti da disposizioni comunitarie, statali e regionali*”;

1. non si segue la procedura del Rapporto ambientale AERCA ma le valutazioni ambientali sono svolte all'interno della procedura di VAS;
2. occorre, di conseguenza, che nel redigere il rapporto ambientale vengano presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di risanamento AERCA;
3. tra i soggetti con competenze ambientali (di seguito: SCA) da consultare nella procedura di VAS, debbono essere inclusi anche i soggetti da consultare ai sensi della L.R. 6/2004;
4. se la verifica di assoggettabilità a VAS (paragrafo 2.2 delle Linee Guida VAS) si conclude con l'esclusione da VAS del P/P o sua modifica, il P/P o la relativa modifica non è neppure soggetto alla procedura del Rapporto Ambientale AERCA ex L.R. 6/2004;
5. per i casi di esclusione dei P/P ricadenti in AERCA, si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 6/2004, fino all'adeguamento di tale legge alla vigente normativa in materia di VAS;

- dall'esame della documentazione prodotta, non si ravvisano nella variante in oggetto i requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica;

- giusto art. 12, comma 2, del D.Lgs. 4/2008 e, per le ragioni sopra dette, giusta L.R. 6/2004 e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante e le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, la Provincia quale autorità competente, d'intesa con il Comune autorità procedente, ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere quali SCA, dei seguenti soggetti: Regione Marche – P.F. Salvaguardia Sostenibilità Cooperazione Ambientale, Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche (di seguito: ARPAM), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ;

PRESO ATTO dei contributi in merito al rapporto preliminare espressi da tutti gli SCA interpellati e delle precisazioni in essi contenute, richiamate nella relazione istruttoria sopra citata e riportati nel dispositivo del presente provvedimento;

PRESO ATTO, altresì, che, come riportato esplicitamente al punto 2 (DESCRIZIONE DEL PROGETTO) della citata relazione istruttoria prot. n. 33934 del 19.04.2010 e, infine, al punto 3 (VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS) della stessa:

“2.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

La variante è localizzata nel Comune di Ancona in Fraz. Torrette

2.2 Obiettivi della variante

La proposta di piano prevede la riclassificazione di un'area con vincolo decaduto preordinata all'esproprio. L'area, di una superficie di circa 634mq è inserita nel contesto edificato della frazione Torrette; per tale zona si propone il cambio di destinazione dall'uso viabilità del piano vigente alla nuova zonizzazione, in sintonia con l'ambito confinante, come ZT22, disciplinata dall'art.58 delle NTA “zona a tessuto omogenea con presenza di funzioni produttive e commerciali, caratterizzata da forti discontinuità morfologiche”.



3.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12, prevede il rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del suddetto codice ambiente.

3.2 Parere istruttorio

La proposta di piano sull'area della frazione Torrette modifica la destinazione urbanistica di un'area con vincolo decaduto, prevedendo l'inserimento della medesima area nella zona adiacente ZT22; valutata tutta la documentazione presentata

SI PROPONE:

- *di considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.¹, come meglio definita con le Linee Guida Regionali;*
- *dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del codice ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento di escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il rispetto delle prescrizioni formulate in merito agli adempimenti previsti ai sensi della Legge Regionale n. 14/08.*
- *di invitare il Comune di Ancona a dar merito in un apposito documento, allegato al piano, di come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano stesso e come si è tenuto conto degli esiti delle verifiche degli impatti significativi sull'ambiente e delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel parere motivato stesso.*

DATO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità sulla base della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All.I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni espresse nella succitata relazione istruttoria ns. prot. n. 33934 del 19.04.2010 e sopra riportate, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS, "*fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Competente e dagli SCA interpellati*", prescrizioni contenute nella stessa Relazione istruttoria al paragrafo 2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008 e; testualmente riportate nel dispositivo del presente provvedimento

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

¹ D.Lgs. 4/2008; L.R. 6/2007; D.G.R. Marche n.1400/2008



- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.*- , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;

- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;

- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;

- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;

- la deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008, di approvazione delle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica;

- gli articoli:

o 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente”*;

o 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 6/2004;

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

D E T E R M I N A

I. Di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria ns. prot. n. 33934 del 19.04.2010 e testualmente riportate nelle premesse del presente provvedimento, la *“Variante parziale al PRG: cambio di destinazione d'uso delle aree di proprietà "Bottega Grafica Sas" - Pegaso Immobiliare Srl”*



località Torrette - Tavola 7Q (ZT22", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, il 02.02.2010, ns. prot. n. 9699 del 04.02.2010, "fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Competente e dagli SCA interpellati", prescrizioni contenute nella stessa Relazione istruttoria ai paragrafi 1.6 Fase di consultazione, 2.4.3 P.A.I. 2.5 Inquinamento acustico – Conformità alla L.R. 28/2001 e 2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008, qui integralmente richiamate e di seguito testualmente trascritte:

- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona** (osservazioni a carattere generale trasmesse in data 18/03/2010, ns. prot. n. 26827 del 25.03.2010)

"[...]/si comunica che dall'esame della documentazione tecnica allegata non vi sono motivi ostativi da parte di questo Comando alla realizzazione della variante in oggetto.

Si raccomanda il rispetto della normativa di riferimento, ovvero il Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 09/05/200, per la compatibilità territoriale delle aree interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Appare inoltre opportuno, a giudizio di questo Comando, prevedere in tutti i nuovi comparti di urbanizzazione (residenziale, artigianale ed industriale) una rete di idranti pubblici posti ad una distanza reciproca non superiore a 300 m del tipo "UNI 9485 – 100AR (2/70-1/100) 1000", ovvero del tipo a colonna DN 100 soprasuolo tipo AR, con dispositivo di rottura prestabilito della colonna, con due attacchi 70 UNI 810 e un attacco 100 UNI 810 e profondità di interrimento di 1000 mm.

Si precisa che, qualora venga prevista la realizzazione di attività comprese tra quelle elencate dal Decreto Ministero Interno 16/02/1982 (G.U. n. 98 del 16/04/1982), dovrà essere richiesto a questo Comando il rilascio del parere di conformità antincendio ai sensi della legge 26/07/1965 n. 966, D.P.R. 29/07/1982 n. 577 e D.P.R. 12/01/1998 n. 37."

- **Regione Marche – PF Salvaguardia Sostenibilità Cooperazione Ambientale** (precisazioni trasmesse in data 01/04/2010, ns. prot. n. 29489 del 02/04/2010)

"[...]/ Si ritiene che la documentazione presentata includa le informazioni necessarie alle valutazioni di significatività degli impatti sulle matrici ambientali da parte degli organi competenti e che le variazioni previste non contrastino con gli obiettivi ambientali perseguiti dal Piano di Risanamento AERCA."

- **ARPAM – Dipartimento provinciale di Ancona – Servizio Radiazioni Rumore**

In data 01.04.2010 l'ARPAM interpellata ha trasmesso nota 13266 (ns. prot. n. 29483 del 02.04.2010) con la quale, pur non riportando osservazioni sugli aspetti tecnici di rispettiva competenza, si richiama al rispetto delle norme in merito alla matrice rumore.

- **Autorità Competente** (paragrafo 2.6 della Relazione istruttoria)

"2.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008"

[...] Ritenendo che il disposto di cui al punto 4 del paragrafo 2.4.1 della DGR 1400/08 non possa essere applicato anche al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene opportuno integrare nella redazione della variante le analisi svolte nell'ambito del rapporto preliminare, in modo da rispondere più adeguatamente a quanto richiesto dall'art. 5 della L.R.14/08.

II. Di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza e, in particolare, di demandare a tale Amministrazione comunale, quale



Autorità procedente, l'inserimento delle specifiche modifiche ed integrazioni tali da rendere compatibile l'attuazione del piano con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.

- III. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Ancona di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: fascicolo 11 07 03 391

Ancona, 03/06/2020

**Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ing. Roberto Renzi**

R.
fe